

DELIBERA n°_15_

**XXXX XXXX / TIM SPA (TELECOM ITALIA, KENA MOBILE)
(GU14/809967/2026)**

Il Corecom Sicilia

NELLA riunione del Corecom Sicilia del 28/04/2026;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, di seguito denominato “*Codice*”, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, e in particolare l’art. 25;

VISTA la Legge Regionale 26 Marzo 2002 n. 2, successivamente modificata ed integrata, ed in particolare l’art. 101, che ha istituito il “*Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana*” (Corecom Sicilia);

VISTA la Delibera n. 427/22/CONS di approvazione dell’Accordo Quadro di durata quinquennale tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni;

CONSIDERATO che a seguito del citato Accordo Quadro sono state sottoscritte le relative Convenzioni tra l’Autorità e le singole Regioni/Consigli regionali che hanno effetto a far data dal 1° gennaio 2023;

VISTO l’art. 5 lettera e) della Convenzione tra l’Agcom e il Corecom Sicilia, per l’esercizio delle Funzioni Delegate in tema di comunicazioni, in vigore dal 1° Gennaio 2023, con cui l’Autorità ha delegato il Corecom Sicilia alla definizione delle Controversie;

VISTO il D.S.G. n. 330/Area1/S.G. del 21 giugno 2022 con il quale è stato conferito al Dott. Gianpaolo Simone l’incarico di Dirigente preposto al Servizio 2° “Segreteria

Corecom” della Segreteria Generale con decorrenza dal 16 giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2024;

VISTO il D.S.G. n. 59/A1/S.G. del 30 marzo 2026 con il quale è approvato l'allegato atto aggiuntivo stipulato in data 30 marzo 2026, con il quale è differito alla data del 30 giugno 2026, o comunque fino alla definizione del processo di riorganizzazione, qualora il relativo regolamento entrasse in vigore anteriormente, il termine di scadenza del contratto individuale di lavoro di dirigente del Servizio 2 “Segreteria CORECOM” della Segreteria Generale, stipulato in data 16 dicembre 2022 tra il Segretario Generale pro tempore e il dott. Gianpaolo Simone, approvato con il D.S.G. n. 918 del 22 dicembre 2022.

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “Approvazione del *Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento indennizzi*, come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*” di seguito denominato *Regolamento*, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 358/22/CONS;

VISTA l’istanza di XXXX XXXX del 03/02/2026 acquisita con protocollo n. 0034409 del 03/02/2026;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

L’istante Sig. XXXX XXXX lamenta il fatto di aver disdetto la sua telefonica linea , tramite PEC, il 22/05/2025 ed alla data odierna, continua a ricevere l’invio di fatture di pagamento dei servizi telefonici non più fruiti. A tali fatture si è anche aggiunta una comunicazione di messa in mora da parte di una società di recupero crediti. Ciò nonostante i reclami presentati al gestore avverso tali pretese di pagamento. Per quanto evidenziato, chiede l’annullamento dei pagamenti e la revoca del mandato alla società di recupero crediti.

2. La posizione dell’operatore

L’operatore telefonico Tim non ha presentato alcuna memoria difensiva, ma per le vie brevi si è comunque disposto a trovare una soluzione conciliativa, accogliendo le richieste dell’istante.

3. Motivazione della decisione

All'udienza di discussione, regolarmente convocata così come comunicato alle rispettive parti in causa, non ha partecipato l'istante, adducendo in seguito, con successiva telefonata, problemi di reperibilità. Pertanto dopo aver ascoltato le ragioni dell'operatore telefonico, è stato stilato verbale di mancato accordo, prendendo in considerazione la possibilità che il procedimento, si concludesse con una risoluzione positiva, accogliendo le richieste dell'istante e prevedendo lo storno integrale dell'insoluto esistente sino alla chiusura del ciclo di fatturazione contabile e di ritirare senza oneri a carico dell'istante stesso, la pratica di recupero crediti.

DELIBERA

In riferimento a quanto esposto dall'istante sig. XXXX XXXX avverso le problematiche avute con la Telecom Italia spa, avuto riguardo delle motivazioni di cui sopra, si accolgono le richieste evidenziate e si dispone che la Telecom Italia spa proceda allo storno integrale dell'insoluto esistente sino alla chiusura del ciclo di fatturazione contabile e ritiri senza oneri a carico dell'istante stesso, la pratica di recupero crediti.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Palermo 28/04/2026

IL PRESIDENTE

